

**STATUTO FARMALUCCA**

**TITOLO PRIMO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO**

**Articolo 1**

È costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile l'associazione denominata: "Associazione Proprietari e Titolari di Farmacia della Provincia di Lucca" in forma abbreviata "Farmalucca".

Essa aderisce alla "Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma".

Essa aderisce alla Unione Regionale Sindacale Titolari di Farmacia della Toscana, denominata "Federfarma Toscana".

**Articolo 2**

L'Associazione ha sede in Lucca, frazione San Filippo, Via di Tiglio numero civico 1893 (milleottocentonovantatre).

**Articolo 3**

L'Associazione ha durata illimitata.

**Articolo 4**

L'Associazione, apolitica e senza fini di lucro, potrà aderire, con espressa deliberazione dell'Assemblea dei Soci, esclusivamente a organismi economico-sindacali di carattere comunale, provinciale e regionale o nazionale e si propone:

- a) di tutelare in ogni sede, anche giurisdizionale, e anche con "Federfarma" e "Federfarma Toscana", gli interessi sindacali e professionali dei Titolari di Farmacia, nel loro complesso e anche qualora divergano dall'interesse particolare di uno o più Titolari aderenti;
- b) di promuovere il progresso tecnico, scientifico, culturale e l'ottimizzazione delle condizioni di lavoro al fine della migliore valorizzazione della farmacia;
- c) di tutelare il prestigio della Categoria e la reputazione dei propri soci vigilando alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei propri associati.

Pertanto può:

- intrattenere rapporti e trattare accordi in ordine alle forniture farmaceutiche e alle prestazioni di servizi con Istituti Assicurativi, Enti Assistenziali, Pubblici e Privati, nonché Uffici Amministrativi da essi derivanti;
- intrattenere rapporti e svolgere trattative con le industrie produttrici dei farmaci e con i fornitori delle farmacie;
- regolare i rapporti di lavoro tra gli esercenti le farmacie e i loro dipendenti; intervenire a comporre le questioni insorte;
- attuare ogni iniziativa adatta e opportuna per combattere la concorrenza sleale, l'abusivismo, l'indisciplina;
- designare i rappresentanti della Categoria nei corpi amministrativi e tecnici dello Stato, delle Regioni, delle Pro-

vince e dei Comuni;

- stipulare contratti di assicurazione collettivi;
  - promuovere quelle iniziative che risultino più vantaggiose per l'assistenza sociale e sanitaria dei propri associati e che valgano ai miglioramenti della medesima;
  - organizzare o patrocinare congressi, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, meeting su qualsiasi argomento;
  - partecipare alla costituzione di società o consorzi ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi - ad eccezione di società titolari di farmacia - quando l'assemblea lo giudichi utile o funzionale al raggiungimento degli scopi associativi;
  - fornire servizi ritenuti utili all'attività e alla valorizzazione della farmacia e della sua funzione socio-sanitaria sul territorio;
  - compiere qualsiasi altra attività ausiliaria, complementare o affine a quelle innanzi indicate;
  - collaborare con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli ordini professionali, con le Autorità e con altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico, promuovendo l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale;
  - curare il periodico aggiornamento dell'elenco dei titolari, proprietari e gestori di farmacia associati e la sua pubblicazione e diffusione all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale;
  - effettuare la raccolta sistematica e il periodico aggiornamento dei dati del settore in forma aggregata, anche fornendoli all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale.
- Il conferimento di proprie competenze alla Unione di appartenenza o alla Federazione nazionale o, al contrario, il recepimento di competenze dalle medesime, sono deliberati dall'assemblea provinciale.
- L'associazione potrà fornire inoltre ai propri associati servizi quali:
- orientamenti di natura tecnico-legale e fiscale di primo livello;
  - tariffazione delle ricette SSN-SSR, emissione di Distinte Contabili Mensili;
  - controllo e/o fatturazione delle prestazioni effettuate per Conto della ASL;
  - informazioni su servizi nazionali (quali quelli offerti da Banca Credifarma S.p.A., Assinde S.r.l., Promofarma S.r.l., Sistema Farmacia Italia S.r.l., ecc.) o regionali;
  - raccolta dati delle ricette spedite dalle farmacie sul territorio provinciale e trasmissione per via telematica a Sogei e/o altri Enti;

il tutto nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia.

"Farmalucca" potrà fornire, anche a fronte della corresponsione di corrispettivi specifici, agli associati aderenti ai relativi servizi, consulenza amministrativa, fiscale e del lavoro ed ogni altra forma di assistenza ritenuta utile e opportuna, il tutto nei limiti della vigente normativa in materia.

#### **Articolo 5**

Per raggiungere i propri fini l'Associazione potrà assumere i ruoli e quelle altre funzioni che dalla Legge e dalle Autorità fossero assegnate alle Associazioni a carattere economico-sindacale.

### **TITOLO SECONDO**

#### **ASSOCIATI**

#### **Articolo 6**

Possono essere soci nei limiti di cui all'articolo 1:

- persone fisiche Titolari e Proprietari di Farmacia della Provincia di Lucca;
- Società titolari o gestrici di Farmacia della Provincia di Lucca;
- Farmacie di cui siano titolari Enti di Diritto Pubblico della Provincia di Lucca, in persona del loro legale rappresentante.

I titolari dovranno documentare la legittimità della loro qualifica ai sensi delle leggi vigenti.

I titolari di Farmacie Rurali saranno iscritti anche in apposita Sezione e rappresentate da un Comitato Rurale, formato dai componenti rurali del Consiglio Direttivo. La Sezione rurale ha competenza specifica per quanto riguarda i problemi di carattere rurale della categoria.

Le società titolari di farmacia o gestrici di farmacia devono comunicare a "Farmalucca" l'elenco dei soci e chi le rappresenta in seno all'Associazione ed in caso di modifiche si impegnano a comunicare ogni variazione non oltre 30 (trenta) giorni dalla variazione medesima.

Le società titolari di farmacia sono equiparate ai titolari di farmacia rurale se tutte le farmacie gestite di cui sono titolari, anche se ubicate in diverse province, possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge.

La qualifica di associato impedisce l'adesione ad altre associazioni fra titolari e/o proprietari di farmacia aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli di "Farmalucca" o della Federazione Nazionale a cui ha deliberato di aderire "Farmalucca".

Non possono rivestire la qualifica di associati i titolari di farmacia operanti nel territorio di altre province ovvero di altre regioni; è fatta salva la possibilità, previo accordo scritto delle associazioni interessate, di associare Titolari di farmacia operanti in altra provincia o in più provin-

ce diverse ma facenti capo ad ASL appartenenti alla provincia alla quale si chiede l'adesione.

Nel caso in cui Titolari di più farmacie situate in diverse province scelgano di aderire ad un'Associazione, sono tenuti ad aderire a tutte le Associazioni ove hanno sede le farmacie possedute, alle condizioni rappresentative e partecipative stabilite dalle singole Associazioni provinciali, fermo restando che i contributi dovuti da detti titolari saranno calcolati in ciascuna provincia in base a tutte le farmacie possedute nel territorio di competenza.

La domanda di ammissione va diretta alla Presidenza dell'Associazione per la presentazione al Consiglio il quale ha la facoltà di accettarla o di respingerla motivandone le ragioni. Resta impregiudicata all'aspirante socio la facoltà di rivolgersi ai Probiviri i quali decideranno nel merito in modo definitivo.

#### **Articolo 7**

I soci sono obbligati a versare la tassa di ammissione ed i contributi posti a loro carico dall'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 8**

Lo status di socio comporta il diritto di partecipare alle assemblee con conseguente diritto di voto.

Qualora il soggetto associato sia titolare di un numero di farmacie superiore all'unità esercita i propri diritti di rappresentatività ed elettorato attivo secondo quanto stabilito al successivo articolo 18; agli altri fini esso concorre all'associazione con il numero di farmacie di sua titolarità.

#### **Articolo 9**

I soci prendono parte alla vita dell'associazione beneficiando delle attività che essa svolge; in particolare possono:

- invocare l'intervento dell'associazione per la tutela di interessi economici, scientifici e culturali a carattere individuale sia nei confronti dei terzi sia nei confronti degli altri associati;
- invocare l'intervento dell'Associazione in materia di deontologia professionale;
- invocare l'intervento dell'Associazione per la conciliazione e l'assistenza delle vertenze relative ai rapporti di lavoro, come pure in quelle relative ai canoni di locazione dei locali adibiti a farmacia, a debitori insolventi, cause comunque afferenti all'esercizio delle farmacie o alla categoria dei titolari di farmacie a insindacabile giudizio del consiglio direttivo;
- trattenersi nei locali dell'associazione usufruendo dei servizi offerti, con l'osservanza dei tempi e dei modi che saranno fissati dal consiglio direttivo;
- partecipare a tutte le manifestazioni tecniche, scientifiche e culturali organizzate dall'associazione.

#### **Articolo 10**

La qualità di Socio è comprovata dall'iscrizione nel "libro degli associati". Tale libro vidimato in ogni pagina da due probiviri, sarà tenuto nei locali dell'associazione a cura del Consiglio Direttivo. All'atto dell'iscrizione il socio, nella persona del legale rappresentante ai sensi di legge, apporrà la propria firma nel libro degli associati a fianco del proprio nome o a quello delle società titolari o gestrici di farmacia, in segno di accettazione ed in genere di tutte le norme regolamentari che reggono l'ente. Il Consiglio Direttivo, ove lo riterrà, potrà istituire tessere da distribuire agli associati per comprovare l'adesione all'associazione.

#### **Articolo 11**

La qualifica di Socio si perde:

- a) per decesso e/o scioglimento della società titolare o gestrice di Farmacia;
- b) per perdita della qualifica di Titolare e/o Proprietario di Farmacia;
- c) per recesso;
- d) per morosità;
- e) per esclusione o espulsione.

Il socio può recedere dall'Associazione, comunicando per iscritto la sua volontà di recesso, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, indirizzata alla Presidenza dell'Associazione, tassativamente entro il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente. Il recesso avrà effetto dal giorno 1 (uno) gennaio dell'anno successivo.

L'esclusione o l'espulsione vengono decretate dal consiglio direttivo con decisione inappellabile, salvo quanto precisato al successivo comma quinto. Tale decisione sarà comunicata al socio con lettera raccomandata o PEC.

Potrà essere escluso il socio che si sia posto in conflitto d'interessi ideali, morali e patrimoniali con "Farmalucca"; potrà, inoltre essere escluso il socio che sia moroso nel versamento dei contributi associativi.

I soci esclusi o espulsi potranno proporre ricorso al Consiglio dei Probiviri che deciderà con decisione inappellabile.

I soci che comunque abbiano cessato di fare parte dell'Associazione non possono richiedere il rimborso dei contributi versati nè hanno alcun diritto sui fondi e beni dell'Associazione.

#### **TITOLO TERZO**

#### **FONDO COMUNE**

#### **Articolo 12**

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- a) dalla tassa di ammissione e dai contributi versati dai soci;
- b) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla stessa associazione o ad essa donati dai soci o da terzi;
- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo in virtù di

legge o di deliberazioni degli organi competenti fino a che non siano erogate;

- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dagli eventuali proventi derivanti da Istituzioni fondate o gestite dall'Associazione stessa e da eventuali multe comminate ai soci sulla base del regolamento;
- f) dai proventi derivanti dai servizi resi ai soci.

Le tasse di ammissione ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non rivalutabili.

Il fondo comune, a norma dell'art. 37 del codice civile, finchè dura l'Associazione è indivisibile e i singoli associati non possono chiederne la divisione nè pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo e il conto consuntivo, approntati dal tesoriere, proposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) Marzo di ciascun anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi o riserve.

È fatto obbligo al Tesoriere di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e sottoporlo all'inizio di ogni esercizio finanziario al visto del Consiglio.

#### **TITOLO QUARTO**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 13**

Sono organi dell'Associazione:

- a) la Presidenza dell'Associazione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea dei Soci;
- d) il Presidente dell'Assemblea;
- e) il Comitato Rurale;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) i Revisori dei Conti.

Possono ricoprire le cariche sociali di cui ai punti a), b), d), e) ed f), compresa quella di componente dell'Assemblea Nazionale, esclusivamente:

- i Farmacisti Titolari di Farmacia;
- i Farmacisti iscritti all'Albo, soci o componenti degli organi sociali di Società Titolari di Farmacia;
- i Direttori Responsabili delle singole Farmacie di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991 n.362;
- i Direttori Responsabili delle farmacie gestite da Enti di Diritto Pubblico.

I componenti degli organi di cui ai punti a), b), d), e), f) e g) rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Successivamente alla scadenza del mandato quadriennale e fino alla loro sostituzione, i componenti degli organi predet-

ti rimangono in carica compiendo solo gli atti indifferibili ed urgenti.

#### **PRESIDENZA**

##### **Articolo 14**

La Presidenza è costituita dal Presidente dell'Associazione e dal Vice Presidente ed è eletta dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale, sia in giudizio che nei confronti delle Autorità e dei terzi. Egli organizza e dirige l'attività dell'Associazione ed esegue le deliberazioni del Consiglio, secondo le direttive di quest'ultimo rendendo conto ad esso del proprio operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente soltanto in caso di assenza e di impedimento. La sottoscrizione del Vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **CONSIGLIO**

##### **Articolo 15**

Il Consiglio si compone di sette membri ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel Consiglio Direttivo devono sempre essere presenti almeno due rappresentanti della categoria rurale e due di quella urbana. La prima riunione viene convocata entro 7 (sette) giorni dalla chiusura delle urne dal consigliere più anziano di età.

Al Consiglio Direttivo compete:

- la nomina nel suo seno del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario;
- la direzione ed amministrazione della Associazione, compresi l'acquisto e la vendita di beni immobili ed escluse le materie riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea dal presente Statuto;
- la redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la deliberazione sulle questioni messe all'ordine del giorno dalla Presidenza o dal Presidente;
- la deliberazione sui mandati o deleghe da conferire alle Commissioni o ad altri organismi;
- la promozione di referendum scritti con i quali sottoporre particolari questioni al vaglio dell'Assemblea dei Soci, stabilendo di volta in volta le formalità di tale mezzo di consultazione;
- ogni decisione in ordine all'ammissione dei nuovi soci nonché all'esclusione o all'espulsione degli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in presenza oppure in audio-videoconferenza o altra analoga modalità in remoto o in forma mista tra le predette tipologie.

Le adunanze del Consiglio Direttivo in audio-videoconferenza

possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente e al segretario di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

La sede di convocazione del Consiglio Direttivo è di norma la sede operativa dell'associazione.

In seno al Consiglio Direttivo opera, con piena autonomia per quanto riguarda le questioni di carattere rurale della categoria, il Comitato Rurale, formato dai componenti rurali dello stesso. Esso sceglie, al proprio interno il Dirigente responsabile della Sezione.

#### **Articolo 16**

Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente, o di almeno quattro consiglieri, per qualunque bisogno ed in qualunque momento e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assenza non sufficientemente giustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. Nel caso vengano meno prima della scadenza del mandato uno o più membri del Consiglio gli stessi saranno sostituiti col socio che segue nella graduatoria dei voti conseguiti. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Se viene a mancare la maggioranza dell'intero Consiglio, l'intero Consiglio decade e si dovranno indire nuove elezioni entro trenta giorni.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 17**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e ad essa spettano i seguenti compiti:

- 1) eleggere ogni quattro anni i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;

2) approvare il bilancio preventivo e consuntivo ogni anno;

3) determinare l'ammontare della tassa di ammissione e dei contributi a carico dei soci;

4) approvare il Regolamento e le relative modifiche;

5) determinare i criteri di individuazione di conflitto di interesse, con riferimento ai componenti del Consiglio Direttivo, nell'ambito di un apposito regolamento;

6) ratificare i contratti di lavoro.

I soci che non possono partecipare personalmente alle Assemblee possono delegare un altro socio; ogni socio può essere portatore di una sola delega, indipendentemente dal numero di farmacie di cui è proprietario o titolare il delegato medesimo, ed esprimerà il voto del delegante secondo le regole di cui al successivo articolo 18; pertanto, nel caso in cui la delega sia conferita da associato titolare di un numero di farmacie superiore alla unità, il delegato esprimerà, in nome e per conto del delegante, un voto per ogni farmacia fino ad un massimo di cinque farmacie e poi un voto ogni due farmacie fino ad un massimo di un numero di voti corrispondente al 10% (dieci per cento), arrotondato per difetto, del totale degli Associati aderenti a "Farmalucca".

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dai soci aventi diritto con le limitazioni di cui al presente statuto.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti in assemblea, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 18.

#### **Articolo 18**

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sia che si tratti di assemblea ordinaria sia che si tratti di assemblea straordinaria, qualora il soggetto associato sia titolare di un numero di farmacie superiore alla unità, esso esercita i propri diritti di rappresentatività ed elettorato attivo in ragione di un voto per ogni farmacia fino ad un massimo di cinque farmacie e poi di un voto ogni due farmacie fino ad un massimo di un numero di voti corrispondente al 10% (dieci per cento), arrotondato per difetto, del totale degli Associati aderenti a "Farmalucca"; tale limite si

applica conteggiando anche i soggetti controllati o partecipiati, qualora la partecipazione sia superiore al 50% (cinquanta per cento).

Qualora il rappresentante delle società titolari di farmacia o gestrici di farmacia rivesta detto ruolo per più e distinte società titolari di Farmacia si applica anche in questo caso il numero di voti massimo calcolato con le modalità di cui al capoverso precedente.

#### **Articolo 19**

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avvisi inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata a.r., telegramma, PEC, ecc.) inviata all'indirizzo fornito dal Socio all'atto dell'iscrizione e contenente l'indicazione delle modalità, del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. In casi di particolare urgenza l'assemblea potrà essere convocata con preavviso di 48 (quarantotto) ore e con le stesse modalità.

L'assemblea si riunisce in presenza oppure in audio-videoconferenza o altra analoga modalità in remoto o in forma mista tra le tipologie.

Le assemblee in audio-videoconferenza, possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente e al segretario di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea deve svolgersi in presenza quando lo richieda almeno il 10% (dieci per cento) degli associati.

Nell'avviso di convocazione della riunione in modalità mista o in presenza è indicato il luogo della riunione ove possono recarsi gli aventi diritto. Per le riunioni in modalità da remoto il luogo della riunione è quello in cui sono presenti

il soggetto che presiede e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 20**

Il Presidente dell'Assemblea è nominato di volta in volta dall'Assemblea stessa su proposta dei presenti. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata di mano; il procedimento da seguire sarà deliberato per alzata di mano su proposta del Presidente dell'Assemblea. Sempre su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale e per la verifica delle votazioni, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio.

#### **Articolo 21**

Le elezioni alle cariche sociali avvengono per votazione a scrutinio segreto; nell'elezione dei sette membri del Consiglio Direttivo almeno due devono essere scelti dalla lista dei farmacisti rurali. I soci che non possono partecipare personalmente all'Assemblea possono delegare un altro socio; ogni socio può essere portatore di una sola delega, secondo quanto stabilito al precedente articolo 17.

#### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

##### **Articolo 22**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'assemblea dei quali uno assume le funzioni di presidente del Collegio stesso e resta in carica quattro anni.

Il collegio dei probiviri:

- a) decide sui ricorsi proposti dai soci nei casi di esclusione o espulsione;
- b) decide sulle vertenze eventuali tra socio e socio e fra socio e Associazione o un Organo della medesima;
- c) emette un parere su tutte le questioni sottoposte dal Consiglio;
- d) interpone la propria opera, quando richiesto, come tecnico consultivo o come arbitro amichevole in tutte le vertenze riguardanti i rapporti tra l'Associazione e i suoi Soci, con i terzi sia privati che pubblici, come enti e istituzioni di assicurazioni, fornitori di farmacie e quant'altro.

Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedura, ex bono et equo e con lodo non impugnabile e redige per iscritto i suoi pareri e le sue decisioni notificandole agli interessati.

Le decisioni del collegio vengono prese a maggioranza dei presenti.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

##### **Articolo 23**

La gestione dell'associazione sarà controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci che resta in carica quattro anni.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei

valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo.

#### **TITOLO QUINTO**

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

##### **Articolo 24**

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea.

#### **TITOLO SESTO**

#### **DOCUMENTAZIONI SOCIALI**

##### **Articolo 25**

Il Consiglio Direttivo dovrà istituire e tenere il libro degli Associati, il libro dei verbali delle Assemblee e quello dei verbali del Consiglio Direttivo. Tali libri, per far prova rispetto ai soci e ai terzi, dovranno essere vidimati in ogni pagina da due probiviri.

#### **TITOLO SETTIMO**

#### **SCIoglimento**

##### **Articolo 26**

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dai soci i quali con la delibera concernente lo scioglimento dovranno:

- nominare uno o più liquidatori fissandone i poteri;
- fissare le norme per la devoluzione del fondo, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

#### **TITOLO OTTAVO**

#### **CONTROVERSIE**

##### **Articolo 27**

Le eventuali controversie nascenti tra soci o i soci e l'associazione circa l'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra ragione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio del Collegio dei Proviviri. I probiviri giudicheranno senza formalità di procedura, ex bono et equo e con lodo non impugnabile.

#### **TITOLO NONO**

#### **RINVIO**

##### **Articolo 28**

Per tutto quanto non sia stato previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate in materia di associazioni non riconosciute dal codice civile, in quanto applicabili.

#### **TITOLO DECIMO**

#### **NORME TRANSITORIE**

##### **Articolo 29**

Il mandato ai componenti degli organi dell'Associazione in carica alla data del 10 (dieci) marzo 2024 (duemilaventiquattro), data di approvazione del presente statuto, è esteso a quattro anni, computando il termine dall'elezione.

Firmato: Elio Rossi

Claudia Coppola Bottazzi, Notaio - sigillo